



COMUNE DI TORTOLI'

Provincia dell'Ogliastra

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

n. 86
del 15/12/2014

OGGETTO: CCDI -Accordo annuale per la ripartizione del fondo per le risorse decentrate - anno 2014: Direttive al Presidente della Delegazione trattante di parte pubblica.

L'anno duemilaquattordici, addì quindici del mese di dicembre alle ore 14.15 nella sala delle Adunanze, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme previste.

Presiede l'adunanza **MASSIMO CANNAS**, nella sua qualità di Sindaco pro tempore e sono rispettivamente presenti e assenti i seguenti Signori:

			PRESENTI	ASSENTI
1	CANNAS Giampaolo Massimo	Sindaco	X	
2	PINNA Laura	Assessore	X	
3	MASCIA Fausto	Assessore	X	
4	CATTARI Walter	Assessore	X	
5	LADU Isabella	Assessore	X	
		Totale n.	5	0

Partecipa il dott.ssa Maria Teresa Vella, nella sua qualità di Segretario Comunale.

Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

PREMESSO che:

sulla proposta, riguardante l'oggetto, redatta nel testo di seguito riportato, ai sensi dell'art. 49 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, hanno espresso parere favorevole, come risulta da quanto riportato in calce al presente atto:

- il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;
- il Responsabile del Servizio Finanziario, per quanto concerne la regolarità contabile

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE:

- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 263 del 31.12.2001, l'Organo esecutivo dell'Ente autorizzava la Delegazione di Parte Pubblica abilitata per la contrattazione decentrata alla sottoscrizione del Contratto collettivo decentrato integrativo a livello di Ente, anni 1998 – 2001;
- in data 23/12/2013 con deliberazione adottato dal Commissario Straordinario con i poteri della G.C. n. 9, è stato approvato il documento di lavoro da sottoporre alla delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione del Contratto collettivo decentrato integrativo – parte normativa – triennio 2013/2015 in adeguamento al D.Lgs 150/2009;
- Con deliberazione della G.C. n. 20 del 31.12.2013, esecutiva a termini di legge, è stata autorizzata la sottoscrizione del CCDI, parte giuridica triennio 2013/2015;

VISTI:

- il D.L.gs. 27/10/2009, n. 150, “Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni.”;
- l'art. 40, comma 3, del D.Lgs. 30/03/2001, n. 165, come sostituito dal D.lgs. 150/2009, che stabilisce “la contrattazione collettiva disciplina, in coerenza con il settore privato, la struttura contrattuale, i rapporti tra i diversi livelli e la durata dei contratti collettivi nazionali e integrativi. La durata viene stabilita in modo che vi sia coincidenza fra la vigenza della disciplina giuridica e di quella economica.”;
- l' Intesa per l'applicazione dell'Accordo quadro sulla riforma degli assetti contrattuali del 22/01/2009 ai comparti contrattuali del settore pubblico” firmata il 30/04/2009 che, tra l'altro conferma la presenza di due livelli di contrattazione (nazionale e aziendale o territoriale) e dispone la durata triennale tanto per la parte economica che per quella normativa;
- il D.Lgs. 141/2011 “Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 27/10/2009, n. 150 in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni, a norma dell'art. 2, comma 3, della legge 04/03/2009, n. 15” che interviene, con norme di modifica degli artt. 19, 31 e 65 del D.Lgs. 150/2009, nonché di interpretazione autentica dell'art. 65 del D.Lgs. 165/2001 e con disposizioni transitorie;

PRESO ATTO in particolare che l'interpretazione autentica dell'art. 65 del D.Lgs. 150/2009 fornita dall'art. 5, comma 1, del D.Lgs 141/2011 ha chiarito che l'adeguamento dei contratti collettivi integrativi è necessario solo per i contratti vigenti alla data di entrata in vigore del D.Lgs. 150/2009 che, in virtù di quanto previsto dal comma 4 dell'art. 65, per il Comparto Regioni – Enti Locali, cessano la loro efficacia e non possono essere ulteriormente applicabili a far data dal 31/12/2012;

DATO ATTO CHE:

- in base alle disposizioni di cui al D.Lgs. 150/2009 e in particolare di quanto previsto dall'art. 54 del medesimo: La contrattazione collettiva determina i diritti e gli obblighi direttamente pertinenti a rapporto di lavoro, nonché le materie relative alle relazioni sindacali. Sono, in particolare, escluse dalla contrattazione collettiva le materie attinenti all'organizzazione degli uffici, quelle oggetto di partecipazione sindacale ai sensi dell'articolo 9, quelle afferenti alle prerogative dirigenziali ai sensi degli articoli 5, comma 2, 16 e 17, la materia del conferimento e della revoca degli incarichi dirigenziali, nonché quelle di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 23/10/1992, n. 421. Nella materia relative alle sanzioni disciplinari, alla valutazione delle prestazioni e ai fini della corresponsione del trattamento accessorio della mobilità e delle progressioni economiche, la contrattazione collettiva è consentita negli esclusivi limiti previsti dalle norme di legge.
- in ogni caso in base a quanto previsto dalla D.Lgs. 165/2001 come modificato dal D.Lgs. 150/2009 il contratto collettivo non può contenere norme in contrasto con i principi recati dal

Titolo III del D.Lgs. n. 150/2009, che impongono alle Amministrazioni di promuovere il merito ed il miglioramento della performance organizzativa e individuale, anche attraverso l'utilizzo di sistemi premianti selettivi, secondo logiche meritocratiche, nonché di valorizzare i dipendenti che conseguono le migliori performance attraverso l'attribuzione selettiva di incentivi sia economici sia di carriera;

- in particolare è vietata in ogni caso la distribuzione, in maniera indifferenziata o sulla base di automatismi, di incentivi e premi collegati alla performance, la cui erogazione può avvenire solo sulla base di adeguati sistemi di misurazione e valutazione.

VISTO il comma 3 bis dell'articolo 40 del D.Lgs. n. 165/2001, come modificato dall'articolo 54 del D.Lgs. n. 150/2009 che testualmente recita: "Le pubbliche amministrazioni attivano autonomi livelli di contrattazione collettiva integrativa, nel rispetto dell'articolo 7, comma 5, e dei vincoli di bilancio risultanti dagli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. La contrattazione collettiva integrativa assicura adeguati livelli di efficienza e produttività dei servizi pubblici, incentivando l'impegno e la qualità della performance ai sensi dell'articolo 45, comma 3. A tale fine destina al trattamento accessorio complessivo comunque denominato. Esso si svolge sulle materie, con i vincoli e nei limiti stabiliti dei contratti collettivi nazionali, tra i soggetti e con le procedure negoziali che questi ultimi prevedono; essa può avere ambito territoriale e riguardare più amministrazioni. I contratti collettivi nazionali definiscono il termine delle sessioni negoziali in sede decentrata. Alla scadenza del termine le parti riassumono le rispettive prerogative e libertà di iniziativa e decisione.";

VISTO altresì l'art. 5 del CCNL 01/04/1999 del Comparto "Regione- Autonomie Locali" così come sostituito dell'articolo 4 del CCNL22/01/2001 il quale, al comma 2 prevede che l'ente, costituita la delegazione di parte pubblica, debba convocare la delegazione sindacale per l'avvio del negoziato entro 30 giorni dalla presentazione delle piattaforme;

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n° 79 in data odierna, con le quali è stata costituita la delegazione trattante di parte pubblica per la contrattazione decentrata integrativa e tenuto conto che la stessa opera sulla base degli indirizzi della Giunta Comunale;

CONSIDERATO che la Giunta comunale, una volta esauriti i controlli di compatibilità dei costi delle ipotesi di contrattazione collettiva decentrata integrativa con i vincoli di bilancio, dovrà autorizzare il presidente della delegazione trattante di parte pubblica.

VISTO l'art. 9, comma 2 bis, del decreto legge n. 78/2010 convertito in legge 30/07/2010, n. 122 che dispone "A decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31/12/2013 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30/03/2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio";

VISTE:

- la determinazione del Responsabile dell'Area Amministrativa n.1139 del 20/06/2014 con la quale sono state costituite le risorse decentrate stabili per l'anno 2014;
- la deliberazione della Giunta Comunale adottata in data odierna con la quale è stata determinata la parte variabile del fondo per le risorse decentrate;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 111 del 14.06.2012 con la quale è stato approvato il sistema di valutazione delle performance dei dipendenti comunali;

RITENUTO, di dover impartire le direttive alle quali dovrà attenersi la delegazione trattante di parte pubblica, nel rispetto del contratto collettivo decentrato integrativo del triennio 2013/2015, nella quale sono disciplinate tutte le materie demandate alla contrattazione decentrata e applicabili a questo ente;

VISTA la proposta formulata dal Responsabile dell'Area Amministrativa. predisposta di concerto con il Segretario Comunale e formulata nel testo risultante dalla presente deliberazione;

DATO ATTO che sulla proposta di deliberazione relativa all'oggetto, ai sensi dell'art. 49 comma 1, come modificato dall'art. 3 del D.L. 174/2012 convertito dalla legge 213/2012, e dell'art. 147 bis, comma 1, del D. Lgs. 267/2000, hanno espresso parere favorevole, come risulta da quanto riportato in calce al presente atto:

- Il Responsabile dell' Area Amministrativa, per quanto concerne la regolarità tecnica;
- Il Responsabile dell' Area Finanze e Tributi, per quanto concerne la regolarità contabile.

VISTI:

- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, recante Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali e successive modificazioni e integrazioni;
- lo Statuto Comunale;
- il D.Lgs. n. 165/2001 come modificato dal D.Lgs. 150/2009;
- la Circolare n. 7 del 13 maggio 2010 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione pubblica avente per oggetto: "Contrattazione integrativa. Indirizzi applicativi del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150";
- il Regolamento Comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
- i vigenti CCNL del comparto " Regioni – Autonomie Locali";

D E L I B E R A

DI DARE ATTO che la premessa fa parte integrante e sostanziale del presente atto;

DI DARE mandato al Presidente della delegazione trattante di parte pubblica, affinché, previa convocazione della delegazione sindacale, dia corso all'avvio delle trattative finalizzate alla stipula dell'accordo annuale per la ripartizione del fondo per le risorse decentrate di cui all'articolo 17 del C.C.CN.L. del comparto " Regioni – Autonomie Locali" stipulato in data 1° aprile 1999, per l'anno 2014;

DI STABILIRE che il presidente della delegazione trattante, nella conduzione delle negoziazioni dovrà tenere in debito conto:

- le disposizioni contenute all'articolo 40, comma 3-quinquies, D.Lgs. n. 165/2001, così come riformulato dall'art. 54 del D.Lgs. n. 150/2009, secondo il quale "Le pubbliche amministrazioni non possono in ogni caso sottoscrivere in sede decentrata contratti collettivi integrativi in contrasto con i vincoli e con i limiti risultanti dai contratti collettivi nazionali o che disciplinano materie non espressamente delegate a tale livello negoziale ovvero che comportano oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. Nei casi di violazione dei vincoli e dei limiti di competenza imposti dalla contrattazione nazionale o dalle norme di legge, le clausole sono nulle, non possono essere applicate e sono sostituite ai sensi degli articoli 1339 e 1419, secondo comma del codice civile.";
- la necessità di privilegiare la destinazione del fondo ai compensi per la produttività in modo da destinare, in ossequio al dettato legislativo, una parte sempre più consistente del fondo al finanziamento di tale istituto contrattuale;
- la necessità di procedere all'individuazione di strumenti di perequazione nella distribuzione delle risorse decentrate, atti a garantire il massimo livello di equità nell'assegnazione dei compensi, soprattutto in relazione alla concorrenza dei diversi incentivi previsti da particolari disposizioni contrattuali e di legge;
- il rispetto rigoroso delle disposizioni dettate in materia di contabilità pubblica, con particolare riferimento alle norme che regolano la spesa di personale;
- i diversi pareri ARAN espressi sull'applicazione di istituti specifici;

DI IMPARTIRE al Presidente della delegazione trattante di parte pubblica le direttive per la sottoscrizione dell'accordo di ripartizione annuale delle risorse decentrate (stabili e variabili) per

l'anno 2014, che sono riepilogate nello schema allegato sotto la lett. A al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale;

DI DARE ATTO che la Giunta comunale, una volta esauriti con esito positivo i controlli di compatibilità dei costi delle ipotesi di contrattazione collettiva decentrata integrativa con i vincoli di bilancio, dovrà autorizzare il presidente della delegazione trattante di parte pubblica.

DI DICHIARARE il presente atto, con separata votazione unanime espressa per alzata di mano, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267.

Allegati:

- A) Schema ripartizione delle risorse decentrate per l'anno 2014.

* * * * *

Letto, approvato e sottoscritto:

IL SINDACO
F.to dott. Massimo Cannas

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dott.ssa Maria Teresa Vella

**PARERI DI CUI ALL'ART. 49 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18/08/2000 N. 267
Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali**

Sulla proposta di deliberazione di cui all'oggetto i sottoscritti hanno espresso i pareri di cui al seguente prospetto:

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ TECNICA	Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica Tortoli, il 11/12/2014 il responsabile dell'area F.to dott. Congiu Enzo
PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ CONTABILE	Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile Tortoli, il 11/12/2014 il responsabile dell'area F.to dott.ssa Bucci Daniela

Il Sottoscritto Segretario Comunale, ai sensi della Legge regionale 13/12/1994 n. 38 e ss.mm.

A T T E S T A

Che copia della presente deliberazione è stata affissa in data 22/12/2014 all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi e contestualmente trasmessa ai capigruppo consiliari (Prot n. 28556 del 22/12/2014).

Tortoli, 22/12/2014

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to dott.ssa Vella Maria Teresa

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva.

- decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione, non essendo pervenute richieste di invio al controllo preventivo;
- perché dichiarata immediatamente eseguibile;
- perché essendo stata sottoposta a controllo ai sensi dell'art. 29 della L.R.38/94, dell'art. 2 del D.A. 360/2002 e dell'art. 2 del D.A. 3/2004, sono decorsi 20 giorni dalla ricezione dell'atto senza che il Servizio Territoriale degli Enti Locali abbia comunicato il provvedimento di annullamento, ovvero richiesto elementi istruttori;
- decorsi 10 giorni dal ricevimento dei chiarimenti ed elementi istruttori richiesti con provvedimento n. _____ del _____ (art. 33 della L.R. 38/94);
- che è stata annullata dal Servizio Territoriale degli EE.LL. con provvedimento n. _____ del _____ per i seguenti motivi _____.

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to dott.ssa Vella Maria Teresa